



VADEMECUM

“LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE”

MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE	INDICAZIONI OPERATIVE
<p>Moduli unici per la SCIA edilizia e il permesso di costruire</p>	<p>Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 12 giugno 2014</p>	<p>I moduli standardizzano le modalità di presentazione della SCIA edilizia e del permesso di costruire, con l'obiettivo di uniformarne gli adempimenti su tutto il territorio nazionale.</p> <p>I moduli prevedono delle sezioni variabili, che tengono conto delle diverse specificità regionali e che le Regioni devono aggiornare.</p>	<p>I Comuni sono tenuti ad adeguare la modulistica in uso ai nuovi modelli edilizi e ad assicurarne la massima diffusione tra cittadini e imprese.</p>
<p>Efficacia dell'autorizzazione paesaggistica</p>	<p>Art. 12, co. 1, DL n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 (cd. Decreto Cultura)</p>	<p>Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per realizzare l'intervento, a meno che il ritardo nel rilascio del titolo (edilizio) non sia dipeso dall'interessato.</p>	<p>Norma in vigore dal 1° giugno 2014.</p>
<p>Autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità</p>	<p>Art. 12, co. 2, DL n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 (cd. Decreto Cultura)</p>	<p>Delega al Governo per ampliare e precisare gli interventi di lieve entità, soggetti a una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (DPCM 9 luglio 2010, n. 139).</p>	<p>Norma in vigore dal 1° giugno 2014.</p> <p>Il Regolamento dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2014.</p>
<p>Riesame degli atti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</p>	<p>Art. 12, co. 1-bis, DL n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 (cd. Decreto Cultura)</p>	<p>Gli atti rilasciati dagli organi periferici del MIBACT possono essere riesaminati da apposite Commissioni di garanzia.</p> <p>Le Commissioni riesaminano l'atto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sua ricezione ovvero dalla richiesta da parte delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Decorso inutilmente tale termine,</p>	<p>Norma in vigore dal 31 luglio 2014.</p> <p>Il meccanismo si applica anche alle ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi.</p> <p>Nelle more dell'adozione del Regolamento con il quale saranno disciplinate le funzioni e la composizione delle Commissioni di garanzia, il potere di riesame è attribuito ai Comitati regionali di</p>

		l'atto si intende confermato.	coordinamento.
Agenda per la semplificazione per il triennio 2015 - 2017	Art. 24, co. 1, DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA)	<p>L'Agenda è un atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo delle misure di semplificazione amministrativa da attuare nel triennio 2015-2017.</p> <p>Essa deve contenere le linee di indirizzo in materia di semplificazione, condivise tra Stato, Regioni ed Enti locali, nonché il cronoprogramma per la loro realizzazione.</p>	<p>L'Agenda dovrà essere adottata dal Consiglio dei Ministri entro il 31 ottobre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata.</p> <p>Al fine di coordinare l'attuazione delle attività programmate e proseguire l'applicazione unitaria del Decreto "Semplifica Italia" (DL n. 5/2012), l'Agenda dovrà prevedere la sottoscrizione di accordi tra le amministrazioni interessate, attraverso i quali si provvederà anche alla creazione di un apposito Comitato interistituzionale presso la Conferenza Unificata, nonché all'individuazione delle modalità di consultazione delle imprese.</p> <p>Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per la semplificazione e la PA riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione sullo stato di attuazione dell'Agenda.</p>
Modulistica standard	Art. 24, co. 2, 2-bis e 3, DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA)	<p>Moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione alle amministrazioni statali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati; la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e alle attività produttive. 	<p>Le amministrazioni statali devono adottare i moduli unici per i procedimenti di propria competenza entro il 22 dicembre 2014. La modulistica potrà essere utilizzata decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti di adozione.</p> <p>I moduli unici per i procedimenti di competenza delle Regioni e degli Enti locali sono adottati sulla base di accordi o intese da concludersi in Conferenza unificata. La modulistica potrà essere utilizzata nei termini indicati negli</p>

			<p>accordi. In ogni caso, i cittadini e le imprese potranno avvalersene decorsi 30 giorni dai medesimi termini.</p> <p>La modulistica sarà pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it e resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione.</p>
<p>Piano di informatizzazione delle procedure</p>	<p>Art. 24, co. 3-bis, DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA)</p>	<p>Il piano è volto alla completa informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla PA.</p> <p>Esso deve garantire la compilazione <i>on line</i> delle pratiche, l'autenticazione dell'interessato attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, nonché il tracciamento dell'istanza e l'individuazione del responsabile del procedimento.</p>	<p>Il piano deve essere adottato da tutte le amministrazioni entro il 16 febbraio 2015.</p>